STATUTO DELLA SOVIETA GALLEGGIANTE

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ GALLEGGIANTE

MANTOVA
TIPOGRAFIA NAZ. APOLLONIO
1870

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ GALLEGGIANTE

ANNO I.°

MANTOVA
TIPOGRAFIA NAZ. APOLLONIO
1870.

ATTO D' ADESIONE

Il sottoscritto s' impegna colla sua firma di osservare fedelmente il presente Statuto, adempiendo a quanto esso prescrive.

Mantova li 187

IL SOCIO

CAPO I.

Costituzione e scopo della Società.

Art. 1. È istituita in Mantova una Società Carnevalesca, denominata *Galleggiante*, sotto la tutela del presente Statuto.

Suo scopo si è la fraterna unione, il reciproco accordo fra Soci per ben divertirsi con lieve sacrificio pecuniario.

Art. 2. La Società è composta di Soci effettivi che si obbligano, mediante firma al presente Statuto, a pagare oltre la tassa d'ammissione, le loro tasse settimanali come prescrive l'articolo 6.°, ogni domenica nelle mani dell'Esattore della Società.

Art. 3. La Società non potrà oltrepassare il numero di 20 soci.

Art. 4. La Direzione della Società viene affidata ad nna Rappresentanza composta dei seguenti membri:

Presidente,
Segretario,
Cassiere,
Esattore

oltre le dette cariche vi sarà un Capo Socio, specialmente incaricato della direzione dei balli nelle feste che verranno date e della distribuzione delle spese relativamente occorribili.

CAPO II.

Doveri dei Soci.

Art. 5. Ogni Socio dovrà essere munito del presente Statuto.

Art. 6. Ciaschedun Socio verserà anticipatamente (salvo il caso di malattia) nelle mani dell' Esattore la sua quota di contributo nei seguenti modi:

Nei mesi di Aprile, Maggio, e Giugno L. 0, 50
id. Luglio, Agos. Sett. e Ott. » 0, 75
id. Nov. Dic. Genn. e Febb. » 1, —

Art. 7. La tassa buon ingresso resta fissata in It. Lire 1 (una) pagabile anche in rate settimanali non minori però di quattro e consecutive.

Art. 8. I Soci dimissionari per ragioni non contemplate nel presente Statuto perdono ogni diritto sulle somme versate.

Art. 9. Non sarà ammesso a far parte della Società quell' individuo la cui condotta sia notoriamente immorale.

Art. 10. Parimenti verrà espulso quel Socio che dopo diversi richiami della Presidenza, continuasse a tenere una condotta non conforme allo spirito ed al decoro della Società.

Art. 11. Tutti i Soci potranno fare reclami e proposte alla Presidenza, e non saranno tenute valide le deliberazioni che tra Soci stessi potessero venire promosse senza il concorso della Presidenza.

Art. 12. Non saranno ammessi che quegli individui che abbiano raggiunto il 15.° anno di età.

Art. 13. Coloro che contravverranno ad alcuno degli articoli esposti nel presente Statuto dovranno sottostare ad una multa di cent. 25 la prima volta, cent. 50 la seconda, alla terza verranno eliminati dalla Società.

CAPO III.

Diritti dei Soci.

Art. 14. Ciaschedun Socio resta di pieno

diritto ammesso a far parte di tutti i divertimenti che verranno votati in adunanza.

Art. 15. Apposito Regolamento fisserà le norme da osservarsi durante le Feste da Ballo od altri consimili divertimenti.

Art. 16. Quel Socio che fosse necessitato assentarsi definitivamente dalla città, dopo un mese dalla sua assenza gli sarà spedita la somma versata nella cassa sociale (semprechè ne muova domanda in iscritto) facendone detrazione delle spese postali.

Art. 17. Facendo ritorno potrà venire riammesso purchè sottostia al pagamento degli arretrati settimanali che possono essere aumentati.

Art. 18. Durante il Carnevale se qualche Socio cadesse ammalato, in modo da non poter intervenire ad alcuna delle Feste da Ballo od a qualsiasi divertimento che potrà venire stabilito, avrà il diritto al rimborso delle somme versate.

Art. 19. Chi a motivo contemplato nell'articolo 10 del presente Statuto o per altra delle cause previste dalla legge fosse costretto subire una condanna, all' immediata cancellazione dalla Società farà seguito la restituzione della somma versata.

Art. 20. Chi si assentasse per richiamo sotto le armi, per leva militare o per volontario arruolamento nell'esercito nazionale avrà il diritto al rimborso delle sue quote.

CAPO VI.

Degli effetti di mora.

Art. 21. Quel Socio che alla fine d'ogni mese non avrà saldato le rate settimanali, incorrerà nella multa pari alla metà del suo debito. Se poi lascierà scorrere altri 15 giorni, senza giustificato motivo apprezzato dalla Presidenza, verrà eliminato dalla Società.

Art. 22. Il Socio che venisse espulso per il sopra citato motivo, potrà essere riammesso sempre chè abbia a versare le rate precedenti.

Art. 23. Chi restasse in mora di pagamento per malattia non incorrerà nella multa di sopra menzionata sarà tuttavia tenuto al pagamento delle medesime appena ristabilito in salute.

Art. 24. Le multe dovranno essere pagate entro la settimana, scorsa la quale verranno aumentate d'altra metà.

Art. 25. I reclami per multe dovranno essere inoltrati alla Presidenza, la quale trovata ingiusta l'applicazione delle medesime, verrà al Socio restituita la somma pagata.

CAPO V.

Della Presidenza e sue attribuzioni.

Art. 26. La Presidenza dovrà retribuire alla fiducia addimostrata dalla Società, dovrà perciò essere composta d'individui noti per onestà, zelo ed attitudine al disimpegno degli obblighi che dovrà assumere.

Art. 27. Resta facoltativo ai Soci in adunanza generale il rimuovere dalle loro cariche in tutto od in parte i membri della Presidenza, anche prima del tempo prefinito dallo Statuto qualora non corrispondino al mandato conferitogli.

Art. 28. La Presidenza vien nominata di trimestre in trimestre, in adunanza generale, e gl' individui scadenti dalla lor carica sono sempre rieleggibili.

Art. 29. Il Presidente dovrà soprassedere alle sedute tanto ordinarie che straordinarie mantenervi l'ordine, vegliare a che sia tenuto in evidenza lo stato di Cassa, sorvegliare le esigenze, firmare i mandati di pagamento, le lettere d'invito a sedute, ed in generale ogni atto che riguardi la Società, come pure rappresentarla in ogni evenienza.

Art. 30. Il Segretario assiste il Presidente sì nelle sedute ordinarie che straordinarie,

redige i verbali delle medesime, dirama le lettere d'invito a sedute, tiene il Registro d'Entrata ed Uscita, controlla i mandati di pagamento, ed alla fine del trimestre compila il Resoconto di Cassa.

Art. 31. Il Cassiere è garante in solido del danaro Sociale. Il medesimo non potrà tenere presso di sè più di ital. L. 10, salvo il permesso della Presidenza. Il danaro riscosso dovrà essere depositato presso la Cassa di Risparmio in Mantova. Dovrà il medesimo tenere esatto registro dei movimenti di Cassa, rilasciando all' Esattore ricevuta d'ogni singolo versamento.

Art. 32. L'Esattore ogni Domenica predisporrà un tratto di tempo fisso onde ricevere i pagamenti settimanali dei Soci, rilasciando ai medesimi le ricevute. Delle riscossioni farà il versamento al Cassiere ritirando ricevuta, terrà in evidenza su apposito registro le quote di contributo settimanali dei Soci ed alla fine d'ogni mese trasmetterà alla Presidenza l'elenco dei soci in arretrato.

Art. 33. Il Capo-Socio resta specialmente incaricato della Direzione delle Feste e dei divertimenti che verranno predisposti. Sorveglierà affinchè venga mantenuto l' ordine

durante le medesime e che sia osservato il Regolamento interno.

CAPO VI.

Delle Adunanze.

Art. 34. Vi sarà una adunanza al mese, e precisamente ogni prima domenica. In caso d'urgente bisogno, la Società potrà venire convocata in via straordinaria, tanto per parte della Presidenza, come per richiesta dei Soci.

Art. 35. Nelle adunanze si tratterranno solamente quegli oggetti che verranno posti all'ordine del giorno, solamente in via d'urgenza potranno venire discussi altri oggetti semprecchè siavi il consenso di 2|3 dei soci intervenuti.

Art. 36. Nessuno potrà intervenire all'adunanza se sprovveduto della lettera d'invito.

Art. 37. Coloro che non interverranno alle sedute senza giustificato motivo apprezzato dalla Presidenza, incorreranno nella multa di cent. 25 cadauna volta.

Art. 38. La maggioranza de'voti decide in merito a questioni poste in discussione.

Art. 39. Le nomine verranno fatte a schede segrete. Lo spoglio verrà fatto dal più vec-

chio e più giovane degl'intervenuti a seduta in presenza dell'adunanza.

Art. 40. Per la legalità delle sedute necessita l' intervento di 2[3 de' Soci. Occorrendo una seconda convocazione per mancanza del numero voluto nella prima, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 41. Non possono contemporaneamente coprire cariche due Soci che trovansi in affinità di parentela.

Art. 42. Le proposte devono essere rivolte alla Presidenza. In ogni qualsiasi caso il giudizio della Presidenza prevale per quanto riguardi l'applicabilità di multe, o relativamente all'ordine ed al buon andamento della Società.

CAPO VII.

Disposizioni generali.

Art. 43. La Società s' intenderà sciolta colla chiusura del Carnevale 1870 restando facoltativo all'assemblea dei Soci di nuovamente ricostituirsi ogni successivo anno, sotto la tutela del presente Statuto.

Art. 44. Al presente Statuto potranno venire fatte quelle modificazioni che in adunanza generale saranno credute necessarie.

Art. 45. La Società non potrà venir sciolta prima dell'epoca prefinita se non vi concorra almeno il voto di 2₁3 dei soci inscritti.

Art. 46. In caso di scioglimento, i fondi esistenti nella cassa sociale, sottrata la passività, verranno suddivisi in parti eguali ai soci inscritti.

Il presente Statuto venne letto ed approvato ad unanimità in seduta la sera del 3 aprile 1870.